

PROT 277/SEC/4.11.08

Registrato alla,

Corte dei conti

MOD. 247

MODULARIO
P.C.M. 194

7095

15/3/2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge n. 400 del 23 agosto 1988, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTI gli articoli 9 comma 5-quater, 9 bis e 9 ter del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

CONSIDERATO, che la questione dello smaltimento dei rifiuti, che ha toccato il suo vertice nel caso della Città di Napoli, compromette l'immagine dell'Italia nel Mondo, determinando un grave danno nel settore turistico; e che tale nocumeto si appalesa maggiormente grave in un momento in cui l'attenzione dei media è particolarmente focalizzata sull'Italia, sia in relazione a grandi eventi quali la celebrazione del vertice "G8", del "Centocinquantenario dell'Unità d'Italia" e la organizzazione dei "Campionati Mondiali di Nuoto", sia - anche - in quanto la città di Milano si è aggiudicata l'organizzazione della "Esposizione Universale 2015", evento che è destinato a coinvolgere, anche per l'importanza del tema e delle implicazioni di ordine etico, tecnologico e scientifico ad esso connesse, l'immagine dell'intero Paese;

CONSIDERATO, in particolare, che il progetto connesso all'allestimento dell'Esposizione Universale 2015 comporta la messa a punto di una complessa organizzazione di supporto per la ricezione ed accoglienza di milioni di turisti, e per la ideazione e gestione di eventi idonei a confermare la prestigiosa tradizione culturale ed artistica dell'Italia;

RITENUTO, che per il rilancio dell'immagine dell'Italia nel Mondo è necessaria una visione unitaria di sintesi ed un'azione di coordinamento; e che la complessità degli interventi previsti e la rilevanza dei compiti operativi tesi a realizzare il piano delle opere e delle attività strumentali al rilancio dell'immagine dell'Italia, rendono necessaria la costituzione di una apposita struttura organizzativa che garantisca il coordinamento di tutta l'azione connessa allo sviluppo turistico, per la piena e puntuale realizzazione delle attività programmate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante, tra l'altro, nomina dell'on. Michela Vittoria Brambilla a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una struttura di missione che fornisca il necessario supporto operativo per

MODULARIO
P.C.M. 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

le attività concernenti il rilancio dell'immagine dell'Italia nel Mondo, in connessione ai grandi eventi mediatici nei quali il Paese è coinvolto;

SU proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Michela Vittoria Brambilla;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione della struttura di missione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, è istituita una struttura di missione denominata "*Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia*" della quale si avvale il Sottosegretario di Stato con delega al Turismo.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 costituisce struttura di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni ed è posta alle dipendenze del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. La struttura di missione svolge la propria attività fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

3. Il coordinatore della struttura di missione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Sottosegretario con delega al Turismo, tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ove il coordinatore non sia nominato, la responsabilità della struttura è assunta dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Art. 2

(Compiti)

1. Sulla base degli indirizzi del Sottosegretario di Stato con delega al Turismo, la struttura di cui all'art. 1 cura le attività ed assicura gli adempimenti necessari per la programmazione, la gestione ed il coordinamento della politica della comunicazione e dell'immagine dell'Italia nel settore turistico, e per la realizzazione degli interventi strumentali.

Art. 3

(Struttura e personale)

1. Oltre al coordinatore, alla struttura di missione è assegnato un contingente di non più di dieci unità di personale così composto:

- due dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure incaricati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di compiti gestionali di supporto organizzativo;

ca

MODULARIO
PCM. 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- otto unità di personale non dirigenziale appartenente alla terza area e alla seconda area del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri o, fino ad un massimo di quattro unità, appartenente ai ruoli del comparto Ministeri ed equiparato alla terza area e alla seconda area del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per le esigenze della struttura di missione può altresì essere nominato un esperto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il contingente di cui al presente articolo non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-quater, del medesimo provvedimento.

4. Al coordinatore della struttura è attribuito un trattamento economico pari a quello dei coordinatori degli uffici interni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Al personale con incarico dirigenziale di livello non generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con retribuzione di posizione di fascia A.

Art. 4 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ivi comprese le spese per il personale, gravano su apposito capitolo di bilancio da istituirsi nel centro di responsabilità n. 18 - sviluppo e competitività del turismo - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 30 SET. 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI